



**ASSOCIAZIONE APS**  
**CIRCOLO CULTURALE**  
**SPORTIVO**  
**IN-FORMA**  
**STATUTO 2022**

## **ART. 1**

### **(Denominazione, sede e durata)**

1. Ai sensi del Codice civile e del D. Lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituito l’Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di **“CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO IN-FORMA APS”** (di seguito anche solo “Associazione”).
2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Vercurago, via Roma, n. 46 ed ha durata illimitata.
4. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2**

### **(Scopo, finalità e attività)**

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
  - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d);
  - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e);
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i);
  - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k);
  - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t);
  - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u);
  - g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v);

- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w);
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs.117/2017 comma, all'interno del Circolo verranno svolte le seguenti attività:
- a) corsi sulla alimentazione, salute, ambiente, cucina, partecipazione ad eventi e fiere sul turismo;
  - b) attuare servizi e strutture sia all'aperto che al chiuso per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative e di tempo libero in genere, quali sala lettura, emporio, sponsorizzazioni, eventi artistici, musicali e fiere; creare corsi e sedute per il benessere del corpo e della mente attraverso centri estetici ed olistici;
  - c) organizzare corsi formativi di scultura, lavorazione delle crete, pittura e attività artistiche in genere con mostre o convegni;
  - d) promuovere corsi formativi di informatica con esercitazione pratica per tutti gli associati tramite postazioni internet e manifestazioni di giochi elettronici;
  - e) promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, artistica, grafica, ricreativa e sportiva con corsi di natura escursionistica, ambientale, ecologica, di assistenza sociale e ricreativa;
  - f) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenza, collaborando con associazioni similari ed enti pubblici e privati;
  - g) per raggiungere i suoi fini, l'Associazione può creare strutture proprie, gestire spazi e strutture anche in collaborazione e con il sostegno di enti pubblici e privati;
  - h) ingaggiare conferenzieri esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
3. Al fine di perseguire le proprie finalità l'Associazione potrà organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, incontri e dibattiti pubblici, pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video e attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria al fine del raggiungimento degli scopi prefissati.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. Lgs.117/2017.
5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

## **ART. 3**

### **(Associati e procedure di Ammissione)**

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto e ne condividono i principi e le finalità, ne accettano le regole, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.
4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
6. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
7. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
8. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
9. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
10. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
11. Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

12. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti ed obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
  - a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
  - b) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  - c) modificare lo statuto ed eventuali regolamenti;
  - d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - e) frequentare i locali dell'Associazione;
  - f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  - j) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti libri dovrà essere permesso entro 30 giorni dalla richiesta e potrà avvenire attraverso consultazione di documenti in formato digitale;
  - k) recedere dall'appartenenza all'associazione;
3. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
  - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - b) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
  - c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  - d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
  - e) rispettare le delibere degli organi sociali;
  - f) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  - g) non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
5. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **ART. 5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per:
  - a) recesso;
  - b) esclusione;
  - c) dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - d) mancato versamento della quota associativa;
  - e) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

## **ART. 6**

### **(Organi Sociali)**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio Direttivo;
  - c) Presidente e Vice Presidente;
  - d) Organo di Controllo, (ove necessario - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs.117/2017);
  - e) Revisore legale dei conti, (ove necessario - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs.117/2017);
2. Tutte le cariche sociali sono elettive, prevalentemente gratuite, hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.



## ART. 7

### (Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto.
4. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
  - a) nomina e revoca i componenti degli Organo Sociali e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
  - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
  - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - d) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - e) delibera sulla esclusione degli associati;
  - f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - j) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
  - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche statutarie, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
13. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
14. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
15. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **ART. 8**

### **(Il Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - a) eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente;
  - b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
  - e) proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
  - f) approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - h) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - i) deliberare le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - j) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - l) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - m) stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
  - n) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
  - o) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
4. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
  5. L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
  6. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
  7. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
  9. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
  10. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  11. Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
13. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9**

### **(Presidente – Vice Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
3. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
7. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 10**

### **(Organo di controllo)**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
2. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.231/2001, qualora applicabili;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

**ART. 11**

**(Revisione legale dei conti)**

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs.117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**

**(Patrimonio e risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del D. Lgs.117/2017 e relative disposizioni attuative.

4. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
5. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

### **ART. 13**

#### **(Bilancio di esercizio)**

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
4. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
5. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
6. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.
7. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.117/2017, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

### **ART. 14**

#### **(Libri sociali)**

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs.117/2017:
  - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART.15**

### **(Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)**

1. Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs.117/2017, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modifiche e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

## **ART. 16**

### **(Volontari)**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs.117/2017.
5. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/2017.

## **ART. 17**

### **(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti previsti dal D. Lgs.117/2017.

## **ART. 18**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del D. Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ART. 19**

### **(Statuto)**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs.117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 20**

### **(Disposizioni Finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs.117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.